Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 26 marzo 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1976, n. 1041.

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 1041. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Gina Ceccato con testamento olografo pubblicato a rogito notaio dott. Trombetta in data 29 novembre 1973, n. 367725 di repertorio, consistente in beni mobili ed immobili per un valore complessivo di L. 22.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1977, n. 84.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Mileto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 maggio 1899, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Mileto;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Considerata la grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Mileto è soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Catanzaro, salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1876 da versarsi invece al competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1977

LEONE

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1977
Registro n. 8 *Giustizia, foglio n.* 241

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1977.

Sostituzione del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lazio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Lazio »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Giovanni De Silva, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente e destinato ad altro incarico;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la regione « Lazio »;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti dott. Emidio Di Giambattista componente effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lazio » è altresì incaricato di svolgere, in caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1977
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 310

(3010)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1977.

Ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Campania ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Campania »;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1976, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione « Campania » nella seduta del 9 dicembre 1976, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Campania » è costituita come segue:

Presidente:

Biondo dott. Tito, commissario del Governo.

Membri effettivi:

De Corato dott. Giuseppe, magistrato della Corte dei conti;

Amato dott. Roberto, vice prefetto ispettore;

Santolicandro dott. Mario, vice prefetto;

Marciano dott. Vincenzo, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Cirillo avv. Pasquale, esperto nelle discipline amministrative;

Lanocita avv. Giuseppe, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Nestore Fasano designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione — quali membri supplenti — le sottoindicate persone:

Giordano dott. Alfonso, referendario della Corte dei conti;

Stellato dott. Agostino, vice prefetto;

De Palma avv. Luigi, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1977
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 366

(3011)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1977.

Sostituzione del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Basilicata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Basilicata »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Francesco Giusso Del Galdo, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente e destinato ad altro incarico;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la regione « Basilicata »;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Giovanni Orefice è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata in sostituzione del dott. Francesco Giusso Del Galdo, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1977
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 367

(3009)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di tassi di premio in sostituzione di analoghi in vigore presentati dalla S.p.a. Vittoria assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza e di tassi di premio in sostituzione di analoghi in vigore;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita con le relative condizioni di polizza ed i sottoindicati tassi di premio in sostituzione di analoghi in vigore, presentati dalla società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 7, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale del 29 febbraio 1960);

tariffa 8, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale del 29 febbraio 1960);

tariffa 9, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale dell'11 luglio 1961);

tariffa 9 u, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale dell'11 luglio 1961);

tariffa 95 R, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso, da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva;

tariffa 7 R, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione 5 o 10 o 15 anni e durata del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3 %), liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga autorizzata con decreto ministeriale n. 6846 del 16 marzo 1970);

tariffa 7 R, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3%), liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga autorizzata con decreto ministeriale numero 8026 del 23 gennaio 1973).

Roma, addì 15 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2299)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1977.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Modena ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Parma e Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 6 luglio 1928, con il quale la Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, è stata

autorizzata a compiere, nelle località in esso indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Cassa stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 marzo 1973;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, con il decreto di cui in premessa, è estesa al territorio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Parma e Reggio Emilia.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(2221)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1977.

Autorizzazione alla Banca popolare di Sondrio, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni siti in provincia di Como e di Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Capo del governo in data 28 novembre 1939, nonchè il proprio decreto in data 6 luglio 1973, con i quali la Banca popolare di Sondrio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sondrio, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Viste le deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 9 agosto 1962 e 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza delle particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Sondrio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sondrio, con i decreti di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Dervio, Dorio, Gera Lario, Montemezzo, Sorico e Trezzone (Como) e Corteno Golgi (Brescia).

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(2222)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1977.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, approvato con decreto ministeriale del 21 ottobre 1968 e modificato con decreti ministeriali del 20 maggio 1972 e del 28 febbraio 1976;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 30 giugno 1976 e 12 novembre 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, commi primo e terzo, 8, comma terzo, e 12, commi primo e terzo, dello statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA

Art. 6, comma primo. — Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di undici consiglieri.

Art. 6, comma terzo. — I consiglieri sono nominati:

uno dall'amministrazione provinciale di Cosenza, ente fondatore;

uno dall'amministrazione comunale di Cosenza;

uno da ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Potenza e Matera;

uno dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane;

uno dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e due dalla regione Calabria.

Art. 8, comma terzo. — Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero sei componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e tre alla fine del terzo anno.

Art. 12, comma primo. — Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno cinque membri o il collegio sindacale.

Art. 12, comma terzo. — Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette membri.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(2768)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1977.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pisa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, approvato con decreto ministeriale del 15 marzo 1972 e modificato con decreto ministeriale 27 agosto 1976;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 18 febbraio 1976, dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 24 marzo 1976 e del Presidente della ripetuta Cassa in data 25 maggio 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, ultimo comma, 19, punti 13), 14), 15), 16) e 18), 26), 27), comma quarto, 33, comma quarto, 49, lettera *f*), 53, 54, comma secondo, 58, commi primo e secondo e 62, comma secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PISA

Art. 2, ultimo comma. — Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 62.

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonché di servizi di cassa in genere che comportino l'obbligo di anticipazioni contrattuali, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore allo 0,2% del patrimonio della Cassa o di durata superiore ad anni 9;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi lo 0,2% del patrimonio della Cassa;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria successiva alla originaria iscrizione che non riguardi crediti della Cassa già estinti, salva la facoltà di delega per quelle afferenti il frazionamento del credito fra le singole unità immobiliari ipotecate e la restrizione delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito della Cassa quando l'importo del credito non ecceda le lire 100.000.000, a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni fra crediti e garanzie;

(*Omissis*).

18) sulle transazioni che producano una perdita superiore allo 0,2% del patrimonio della Cassa.

Art. 26. — Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione con immediata efficacia nei confronti dei terzi, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, o in via permanente per categorie di atti, alcune sue attribuzioni e facoltà ad altri componenti il consiglio e al direttore generale.

Sempre con il parere favorevole del consiglio, il presidente può inoltre, su proposta del direttore generale, conferire le deleghe medesime al vice direttore generale, a dirigenti e a funzionari della Cassa. Il presidente ha pure la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio.

Art. 27, quarto comma. — Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e quelle di cui all'art. 38 della legge bancaria in materia di obbligazioni.

Art. 33, quarto comma. — Inoltre per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, il miglioramento e l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel

contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 49. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possano ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni o cessioni di cespiti tributari e contributi di competenza degli enti stessi, delegabili o cedibili per legge, e delegazioni o cessioni di proventi di altra natura per i quali sia legislativamente previsto il vincolo a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

Art. 53. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore, di regola, a sei mesi né eccedere comunque i dodici mesi. E' facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, peraltro, ammettersi allo sconto in via normale cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 49 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'articolo 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Possono altresì ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie con scadenza fino a cinque anni.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 54, secondo comma. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti assistiti dalle ipoteche precedenti unitamente ai crediti assistiti dalle ipoteche da iscrivere non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 58, primo comma. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art 49: complessivamente 20% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 49: complessivamente 12,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni, di durata superiore ai tre anni: complessivamente 0,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 49 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 49, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 51 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

Art. 58, secondo comma. — I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

Art. 62, secondo comma. — Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quella del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonché per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(2709)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta P. Ferrero & C. S.p.a, in Alba.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione e la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta P. Ferrero & C. S.p.a. di Alba, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 47.894,10 di cui al mod. *B*-Import n. 4244909 rilasciato in data 31 luglio 1974 dal Banco di Roma di Alba (Cuneo), per l'importazione di un forno a gas di origine e provenienza Regno Unito e del valore complessivo di Lgs. 159.647;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la suddetta importazione non ha più avuto luogo e che la somma di cui al suddetto pagamento anticipato è stata rimborsata in data 8 gennaio 1976;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 270485 del 27 settembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con istanza allegata non possono, neppure sotto la motivazione fat-

tane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, in quanto al riguardo le giustificazioni della ditta — aggravarsi della recessione in corso nel paese e quindi maggiori difficoltà di assorbimento sul mercato interno dei prodotti da forno — sono di natura prettamente commerciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta P. Ferrero & C. S.p.a. di Alba, mediante fidejussione del Banco di Roma di Alba (Cuneo), nella misura del 5 % di Lgs. 47.894,10 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1977

Il Ministro: OSSOLA

(2658)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1977.

Modificazione alla denominazione della società « Assoconsult - Consulenti aziendali associati S.r.l. », in Roma, autorizzata all'esercizio di attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1973, con il quale la società « Assoconsult - Consulenti aziendali associati S.r.l. », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 26 maggio 1976 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria da società a responsabilità limitata in società per azioni, con conseguente modifica della denominazione sociale in « Assoconsult - Consulenti aziendali associati - Società per azioni » e in forma abbreviata « Assoconsult S.p.a. », nonché la successiva comunicazione-istanza del 29 settembre 1976;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità delle documentazioni presentate dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione accordata con decreto 19 aprile 1973 alla società « Assoconsult - Consulenti aziendali associati S.r.l. », con sede in Roma, si intende riferita per i motivi indicati in premessa alla società « Assoconsult - Consulenti aziendali associati - Società per azioni » e in forma abbreviata « Assoconsult S.p.a. », con sede in Roma.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni compiute anteriormente al presente decreto dalla predetta società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(2714)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1975 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio;

Visto l'atto n. 6242 del 29 dicembre 1976, con il quale la giunta regionale della Calabria ha deliberato di designare l'assessorato al turismo pro tempore quale rappresentante della regione in seno al consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T., autorizzando, in pari tempo, preso atto delle dimissioni dall'incarico del dottor Luigi Meduri, il presidente della giunta ad adottare i necessari provvedimenti per formalizzare la nuova designazione;

Vista la comunicazione datata 7 febbraio 1977, con la quale il presidente della predetta giunta designa l'attuale assessore al turismo, sig. Sergio Scarpino, rappresentante della regione Calabria in seno al consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T., in sostituzione del dottor Luigi Meduri, dimissionario;

Ravvisata la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il signor Sergio Scarpino, quale assessore al turismo pro tempore, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in rappresentanza della regione Calabria e in sostituzione del dott. Luigi Meduri, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Ministro: ANTONIOZZI

(2795)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giorgio Bucchioni, console onorario di Norvegia a La Spezia.

(2673)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chiusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Chiusi (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 125.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2559/M)

Autorizzazione al comune di Montemurlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Montemurlo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.808.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2560/M)

Autorizzazione al comune di Missanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Missanello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenneziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2588/M)

Autorizzazione al comune di Granarolo dell'Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1977, il comune di Granarolo dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 49.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2531/M)

Autorizzazione al comune di San Donato di Lecce ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1977, il comune di San Donato di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2540/M)

Autorizzazione al comune di Tizzano Val Parma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1977, il comune di Tizzano Val Parma (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.867.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2533/M)

Autorizzazione al comune di Tornolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1977, il comune di Tornolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2534/M)

Autorizzazione al comune di Sala Baganza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1977, il comune di Sala Baganza (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.088.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2535/M)

Autorizzazione al comune di Sesto Campano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1977, il comune di Sesto Campano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.689.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2536/M)

Autorizzazione al comune di Noicattaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1977, il comune di Noicattaro (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 133.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2539/M)

Autorizzazione al comune di Busseto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1977, il comune di Busseto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2532/M)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1977, il comune di Bevagna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2541/M)

Autorizzazione al comune di Bettona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1977, il comune di Bettona (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.697.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2542/M)

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Forlì viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 921.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2543/M)

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Perugia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 815.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2544/M)

Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Alessano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2547/M)

Autorizzazione al comune di Bobbio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Bobbio (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2548/M)

Autorizzazione al comune di Cortemaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Cortemaggiore (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.616.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2549/M)

Autorizzazione al comune di Granaglione ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Granaglione (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2550/M)

Autorizzazione al comune di Sogliano al Rubicone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.118.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2551/M)

Autorizzazione al comune di Prignano sulla Secchia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Prignano sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2552/M)

Autorizzazione al comune di Riofreddo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° marzo 1977, il comune di Riofreddo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2561/M)

Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Berra (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.895.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2554/M)

Autorizzazione al comune di Pianoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Pianoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 99.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2555/M)

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Camugnano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.445.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2556/M)

Autorizzazione al comune di Ziano Piacentino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Ziano Piacentino (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.434.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2557/M)

Autorizzazione al comune di San Polo d'Enza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di San Polo d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.385.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2558/M)

Autorizzazione al comune di Castello di Serravalle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Castello di Serravalle (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2553/M)

Autorizzazione al comune di Santopadre ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° marzo 1977, il comune di Santopadre (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2562/M)

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Salaparuta (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2563/M)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo supplettivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 marzo 1977, il comune di Rotondella (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2564/M)

Autorizzazione al comune di Carapelle Calvisio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 marzo 1977, il comune di Carapelle Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2572/M)

Autorizzazione al comune di Piano di Sorrento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Piano di Sorrento (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 77.761.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2630/M)

Autorizzazione al comune di Ventimiglia di Sicilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Ventimiglia di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2565/M)

Autorizzazione alla provincia di Varese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 marzo 1977, la provincia di Varese viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.069.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2566/M)

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 marzo 1977, la provincia di Cagliari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.264.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2537/M)

Autorizzazione alla provincia di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 marzo 1977, la provincia di Siracusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.106.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2538/M)

Autorizzazione al comune di Ofena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1977, il comune di Ofena (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.923.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2545/M)

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1977, il comune di Poggiofiorito (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.274.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2546/M)

Autorizzazione al comune di Brittoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Brittoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 29.118.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2567/M)

Autorizzazione al comune di Catignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Catignano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.944.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2568/M)

Autorizzazione al comune di Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 21.733.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2570/M)

Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Pollutri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 79.851.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2571/M)

Autorizzazione al comune di Rocca San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Rocca San Giovanni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.394.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2573/M)

Autorizzazione al comune di Montenero Valcocchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Montenero Valcocchiara (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2574/M)

Autorizzazione al comune di Filignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Filignano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.464.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2575/M)

Autorizzazione al comune di Cerro al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Cerro al Volturno (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.437.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2576/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Castel San Vincenzo (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.564.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2577/M)

Autorizzazione al comune di Crecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Crecchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 97.473.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2578/M)

Autorizzazione al comune di Loreto Aprutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Loreto Aprutino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.537.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2579/M)

Autorizzazione al comune di Ischitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Ischitella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 138.062.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2581/M)

Autorizzazione al comune di Capurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Capurso (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 169.279.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2582/M)

Autorizzazione al comune di Faeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Faeto (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 41.262.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2583/M)

Autorizzazione al comune di Montescaglioso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Montescaglioso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.288.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2584/M)

Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Trivigno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.479.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2585/M)

Autorizzazione al comune di Abriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Abriola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 41.832.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2586/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 404 mod. cambio rend. 5 %. Data: 22 novembre 1976. Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Napoli. Intestazione: Veraldi Rosa, via Calata Capodichino, 201, Napoli. Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. Capitale: L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2465)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 21 marzo 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	887,50	887,50	887,40	887,50	887,50	887,48	887,40	887,50	887,50	887,50
Dollaro canadese	843,10	843,10	840 —	843,10	843,15	843,08	843 —	843,10	843,10	843,10
Franco svizzero	348,58	348,58	348,60	348,58	348,60	348,55	348,36	348,58	348,58	348,60
Corona danese	151,83	151,83	151,70	151,83	152 —	151,80	151,80	151,83	151,83	151,85
Corona norvegese	169,27	169,27	169,25	169,27	169,30	169,25	169,28	169,27	169,27	169,30
Corona svedese	210,87	210,87	211 —	210,87	211 —	210,85	210,89	210,87	210,87	210,90
Fiorino olandese	355,64	355,64	355,90	355,64	355,70	355,60	355,65	355,64	355,64	355,65
Franco belga	24,216	24,216	24,19	24,216	24,22	24,20	24,2150	24,216	24,216	24,20
Franco francese	178,02	178,02	177,80	178,02	178 —	178 —	178 —	178,02	178,02	178 —
Lira sterlina	1523,40	1523,40	1522,50	1523,40	1522,95	1523,35	1523,15	1523,40	1523,40	1523,40
Marco germanico	371,89	371,89	372,20	371,89	370,34	371,85	371,76	371,89	371,89	371,90
Scellino austriaco	52,405	52,405	52,30	52,405	52,40	52,38	52,41	52,405	52,405	51,40
Escudo portoghese	22,97	22,97	22,90	22,97	22,99	22,95	22,95	22,97	22,97	23,97
Peseta spagnola	12,931	12,931	12,91	12,931	12,92	12,90	12,9320	12,931	12,931	12,93
Yen giapponese	3,188	3,188	3,18	3,188	3,18	3,15	3,1880	3,188	3,188	3,18

Media dei titoli del 21 marzo 1977

Rendita 5 % 1935	83,175
Redimibile 3,50 % 1934	98,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,900
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,200
» 5 % (Città di Trieste)	90,400
» 5 % (Beni esteri)	89,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,300
» 5,50 % » » 1968-83	75,725
» 5,50 % » » 1969-84	74,750
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,500
» 6 % » » 1972-87	74,825
» 9 % » » 1975-90	82,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,200
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,050
» poliennali 7 % 1978	93,325
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,950
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,375
» » 9 % 1980	87,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1977

Dollaro USA	887,45
Dollaro canadese	843,05
Franco svizzero	348,47
Corona danese	151,815
Corona norvegese	169,275
Corona svedese	210,89
Fiorino olandese	355,645
Franco belga	24,215
Franco francese	178,01
Lira sterlina	1523,275
Marco germanico	371,825
Scellino austriaco	52,407
Escudo portoghese	22,96
Peseta spagnola	12,931
Yen giapponese	3,188

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Media dei titoli del 22 marzo 1977

Rendita 5 % 1935	83,195
Redimibile 3,50 % 1934	98,900
» 3,50 % (Ricostruzione)	87 —
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,200
» 5 % (Città di Trieste)	90,400
» 5 % (Beni esteri)	89,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,200
» 5,50 % » » 1968-83	75,725
» 5,50 % » » 1969-84	74,750
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,525
» 6 % » » 1972-87	74,825
» 9 % » » 1975-90	82,725
» 9 % » » 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,900
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,175
Buoni del Tesoro 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77 —
» poliennali 7 % 1978	93,325
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,925
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,450
» » 9 % 1980	87,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1977

Dollaro USA	887,475
Dollaro canadese	848,65
Franco svizzero	348,59
Corona danese	151,64
Corona norvegese	169,14
Corona svedese	210,865
Fiorino olandese	355,105
Franco belga	24,213
Franco francese	178,24
Lira sterlina	1524,10
Marco germanico	371,475
Scellino austriaco	52,35
Escudo portoghese	22,96
Peseta spagnola	12,932
Yen giapponese	3,179

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantasei società cooperative

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Augusta Prima - Società coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Gazzone in data 17 dicembre 1963, rep. n. 4180, reg. soc. n. 25355;

2) società cooperativa edilizia Don Bosco a r.l., in Verona, costituita per rogito Zamboni in data 6 aprile 1955, rep. n. 13490, reg. soc. n. 3763;

3) società cooperativa di produzione e lavoro ricostruzione edile «La Padana» a r.l., in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 24 agosto 1946, rep. n. 3361/999, reg. soc. n. 2370;

4) società cooperativa di consumo CO.RI.VE. - Cooperative riunite venete - Soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Colozza in data 21 marzo 1949, rep. n. 133, reg. soc. n. 2856;

5) società cooperativa di produzione e lavoro La Risorta - Soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 19 dicembre 1962, rep. n. 52084, reg. soc. n. 4873;

6) società cooperativa edilizia Belvedere a r.l., in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 18 maggio 1953, repertorio n. 13485, reg. soc. n. 3484;

7) società cooperativa edilizia a r.l. Nomentana Verona 63, in Verona, costituita per rogito Tomezzoli in data 21 dicembre 1962, rep. n. 19655, reg. soc. n. 4877;

8) società cooperativa edilizia San Giorgio - Soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Giordano in data 30 marzo 1955, rep. n. 1045, reg. soc. n. 3798;

9) società cooperativa di produzione e lavoro Edilstrada - Soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Carbognin in data 15 ottobre 1955, rep. n. 1682, reg. soc. n. 3858;

10) società cooperativa edilizia Nuova Italia a r.l., in Verona, costituita per rogito Cicogna in data 24 aprile 1946, repertorio n. 19935, reg. soc. n. 2300;

11) società cooperativa trasporto fra concessionari autotassametri del comune di Verona (Consorzio autotassametri) cooperativa a r.l., in Verona, costituita per rogito Fiorio in data 29 agosto 1945, rep. n. 13247, reg. soc. n. 2091;

12) società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. tra Combattenti reduci e mutilati «La Pasubio», in Verona, costituita per rogito Cazzola in data 17 aprile 1947, rep. n. 5279;

13) società cooperativa di produzione e lavoro La Tuberosa - Soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 9 maggio 1963, rep. n. 56144, reg. soc. n. 5028;

14) società cooperativa edilizia Apollo 14 - Soc. coop. a r.l. in Villafranca (Verona), costituita per rogito Mazzotta in data 9 dicembre 1969, rep. n. 130897, reg. soc. n. 6327;

15) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Casa - Papa Giovanni XXIII - Quarta soc. coop. a r.l., in Arzignano (Vicenza), costituita per rogito Pagani in data 11 settembre 1964, rep. n. 13202, reg. soc. n. 4115;

16) società cooperativa di produzione e lavoro Operaia di Gallio - Soc. coop. a r.l., in Gallio (Vicenza), costituita per rogito Amato Pelagatti in data 2 luglio 1958, rep. n. 13472, reg. soc. n. 391.

17) società cooperativa di produzione e lavoro Operaia lavorazione compensati affini e sedili - Soc. coop. a r.l., in Sossano (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 4 ottobre 1971, rep. n. 31923 reg. soc. n. 5621;

18) società cooperativa di consumo fra Ferrovieri - Soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Bazzocchi in data 19 gennaio 1947, rep. n. 3321, reg. soc. n. 7682;

19) società cooperativa produttori latte Caseificio Pesa - Soc. coop. a r.l., in Anzola dell'Emilia (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 17 giugno 1952. rep. n. 6003, reg. soc. n. 10396;

20) società cooperativa Edificatrice lavoratori Borgo Tossignano - Soc. coop. a r.l., in Borgo Tossignano (Bologna), costituita per rogito Iosa in data 8 febbraio 1970, rep. n. 303, reg. soc. n. 18006;

21) società cooperativa agricola Capo D'Argine - Soc. coop. a r.l., in Cesenatico (Forlì), costituita per rogito Zambelli in data 23 agosto 1962, rep. n. 14882, reg. soc. n. 3729;

22) società cooperativa associazione produttori agricoli di Longastrino A.P.A. - Soc. coop. a r.l., in Longastrino di Alfonsine (Ravenna), costituita per rogito Scarano in data 18 gennaio 1962, rep. n. 12113, reg. soc. n. 2726;

23) società cooperativa edilizia Domus - Soc. coop. a r.l., in Alfonsine (Ravenna), costituita per rogito Scarano in data 11 ottobre 1965, rep. n. 35584, reg. soc. n. 3116;

24) società cooperativa agricola Lavoratori del bosco e della terra, già Lavoratori del bosco - Soc. coop. a r.l., in Casola Valsenio (Ravenna), costituita per rogito Ginnasi in data 21 ottobre 1945, rep. n. 5361, reg. soc. n. 1414;

25) società cooperativa edilizia La Pigna - Soc. coop. a r.l., in Russi (Ravenna), costituita per rogito Scarano in data 1° aprile 1959, rep. n. 503, reg. soc. n. 2453;

26) società cooperativa mista Immobiliare tra lavoratori a responsabilità limitata, in Sant'Agata sul Santerno (Ravenna), costituita per rogito Micela in data 26 gennaio 1949, rep. n. 2442, reg. soc. n. 1706;

27) società cooperativa agricola tra produttori di patate di Iola di Montese e zone limitrofe a r.l., in Zocca (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 21 settembre 1954, rep. n. 2933/940, reg. soc. n. 2903;

28) società cooperativa agricola Tirino - Soc. coop. a r.l., in Bussi sul Tirino (Pescara), costituita per rogito Mastroberardino in data 17 marzo 1959, rep. n. 33377/6873, reg. soc. n. 969;

29) società cooperativa edilizia «La Scintilla» coop. a r.l., in Montesilvano (Pescara), costituita per rogito D'Ambrosio in data 9 gennaio 1970, rep. n. 53245, reg. soc. n. 1779;

30) società cooperativa edilizia Villa Avia a r.l., in Roma, costituita per rogito Vitelli in data 30 giugno 1954, rep. n. 17284, reg. soc. n. 2533;

31) società cooperativa edilizia Bambi 1964 - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 29 aprile 1964, rep. n. 48417, reg. soc. n. 2654/64;

32) società cooperativa edilizia Edilricerche - Soc. coop. a r.l., in Roma costituita per rogito Vaccaro in data 25 novembre 1964, rep. n. 200303, reg. soc. n. 4342/64;

33) società cooperativa edilizia Casa-Giardino - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Colozza in data 3 marzo 1969, rep. n. 49136, reg. soc. n. 1111/69;

34) società cooperativa edilizia Villa Blandina - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Farisoglio in data 24 ottobre 1956, rep. n. 2733, reg. soc. n. 263;

35) società cooperativa edilizia Lumen - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Chinni in data 5 luglio 1962, rep. n. 25903, reg. soc. n. 1509/62;

36) società cooperativa edilizia Bandiera di Lepanto - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Castellini in data 3 marzo 1965, rep. n. 81993, reg. soc. n. 594/65;

37) società cooperativa edilizia Anni Verdi 1965 - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Franci in data 24 settembre 1965, rep. n. 12630, reg. soc. n. 2164/65;

38) società cooperativa edilizia Approdo - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 29 aprile 1954, rep. n. 25372, reg. soc. n. 1639;

39) società cooperativa edilizia 13 Agosto a r.l., in Roma, costituita per rogito Fuà in data 12 febbraio 1951, rep. n. 11052, reg. soc. n. 452;

40) società cooperativa edilizia La Giara a r.l., in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 16 maggio 1961, rep. n. 770, reg. soc. n. 1235/61;

41) società cooperativa edilizia Alimenlacasa - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Lucrezio in data 26 settembre 1956, rep. n. 132360, reg. soc. n. 126;

42) società cooperativa edilizia Enrica - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Novello in data 1° febbraio 1954, rep. n. 6045, reg. soc. n. 524;

43) società cooperativa edilizia Mafata - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 20 dicembre 1960, rep. n. 57177, reg. soc. n. 16/61;

44) società cooperativa edilizia Baroni - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito D'Andrea in data 16 settembre 1957, rep. n. 35290, reg. soc. n. 1972;

45) società cooperativa edilizia Aspromonte Primo - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 26 luglio 1965, rep. n. 6222, reg. soc. n. 1800/65;

46) società cooperativa edilizia Sacra Famiglia, in Roma, costituita per rogito Castellini in data 31 dicembre 1963, rep. n. 72475, reg. soc. n. 76/64;

47) società cooperativa edilizia Aurora Sociale - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pompili in data 5 novembre 1954, rep. n. 23509, reg. soc. n. 3397;

48) società cooperativa edilizia A.C.L.I. EOLO 64/20 - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 20 ottobre 1964, rep. n. 53767, reg. soc. n. 4105/64;

49) società cooperativa edilizia S. Rita di Civitavecchia - Soc. coop. a r.l., in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Sconocchia in data 14 giugno 1961, rep. n. 49789, reg. soc. numero 343/63;

50) società cooperativa agricola Zootecnica - Associazione fra produttori della Sabina, in Montelibretti (Roma), costituita per rogito De Martino in data 22 dicembre 1967, rep. n. 4648, reg. soc. n. 240/68;

51) società cooperativa edilizia Cristallo di Belluno - Soc. coop. a r.l., in Belluno, costituita per rogito Soccal in data 29 marzo 1968, rep. n. 44006, reg. soc. n. 1642;

52) società cooperativa edile Ferrovieri, in Verona, costituita per rogito in data 1920, reg. soc. n. 804;

53) società cooperativa Consumo del Popolo - Soc. coop. a r.l., in Giussano (Milano), costituita per rogito Giuseppe Raimondo in data 13 agosto 1946, rep. n. 33357/4098, reg. soc. n. 1202;

54) società cooperativa edilizia C.E.O. - Cooperativa edilizia operaia - Soc. coop. a r.l., in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 28 agosto 1949, rep. n. 4553, reg. soc. n. 572;

55) società cooperativa consumo ex combattenti e reduci di Specchia - Soc. coop. a r.l., in Specchia (Lecce), costituita per rogito Coluccia in data 15 gennaio 1952, rep. n. 3816, reg. soc. n. 1801;

56) società cooperativa edilizia Calliope - Soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 19 dicembre 1963, rep. n. 25954, reg. soc. n. 29/64.

(2085)

Scioglimento di cinquantatre società cooperative

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Aureliana VIII, in Roma, costituita per rogito Carusi in data 23 giugno 1964, rep. n. 24414, reg. soc. n. 2625/64;

2) società cooperativa edilizia Abadia, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 28 aprile 1954, rep. n. 19662, reg. soc. n. 1618;

3) società cooperativa edilizia Alba Romana - S.C.E.A.R., in Roma, costituita per rogito Staderini in data 5 agosto 1950, rep. n. 14023, reg. soc. n. 1754;

4) società cooperativa edilizia Argon Alfa, in Roma, costituita per rogito Chinni in data 22 maggio 1965, rep. n. 36316, reg. soc. n. 1365/65;

5) società cooperativa edilizia Ausora, in Roma, costituita per rogito Cinque in data 15 febbraio 1961, rep. n. 59707, registro soc. n. 621/61;

6) società cooperativa edilizia Alber, in Roma, costituita per rogito Capparella in data 30 novembre 1964, rep. n. 105032, reg. soc. n. 248/65;

7) società cooperativa edilizia Agriscicon, in Roma, costituita per rogito Carusi in data 17 novembre 1959, rep. n. 14849, reg. soc n. 2044/59;

8) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Anapo, in Roma, costituita per rogito Fallace in data 6 dicembre 1963, repertorio n. 113258, reg. soc. n. 715/64;

9) società cooperativa edilizia Alma sette Camini, in Roma, costituita per rogito Bellini in data 5 maggio 1954, rep. n. 14638, reg. soc. n. 2509;

10) società cooperativa edilizia Alba Nova, in Roma, costituita per rogito Papa in data 29 marzo 1965, rep. n. 27020, registro soc. n. 1086/65;

11) società cooperativa edilizia Abitazioni Aedes Fulgens, già Aedes Fulgens, in Roma, costituita per rogito Panzironi in data 1° dicembre 1954, rep. n. 17115, reg. soc. n. 406/55;

12) società cooperativa edilizia Allegria, in Roma, costituita per rogito Luigi Mauro in data 14 maggio 1964, rep. n. 36770, reg. soc. n. 2192/64;

13) società cooperativa edilizia Valchiria XXXIII, in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 28 febbraio 1964, repertorio n. 123640, reg. soc. n. 1378/64;

14) società cooperativa edilizia Alba, in Roma, costituita per rogito Marè in data 25 settembre 1964, rep. n. 55279, registro soc. n. 3750/64;

15) società cooperativa edilizia Airone, in Roma, costituita per rogito Misurale in data 10 aprile 1964, rep. n. 200407, registro soc. n. 2056/64;

16) società cooperativa edilizia Aliseo, già Talia, in Roma, costituita per rogito Grassi in data 16 novembre 1962, repertorio n. 59724, reg. soc. n. 71/63;

17) società cooperativa edilizia Albadea 524, in Roma, costituita per rogito Lupi in data 16 marzo 1964, rep. n. 51202, registro soc. n. 1850/64;

18) società cooperativa edilizia Alvisen, in Roma, costituita per rogito Capasso in data 11 giugno 1960, rep. n. 5618, registro soc. n. 1103/60;

19) società cooperativa edilizia Abruzzo, in Roma, costituita per rogito Carusi in data 5 aprile 1960, rep. n. 15597, registro soc. n. 720/60;

20) società cooperativa edilizia Ad Saxa Rubra, in Roma, costituita per rogito Lanciotti in data 8 maggio 1964, rep. n. 8401, reg. soc. n. 2170/64;

21) società cooperativa edilizia Alpha Centauri, in Roma, costituita per rogito Alfieri in data 24 febbraio 1964, rep. n. 23822, reg. soc. n 1445/64;

22) società cooperativa edilizia Alvagia, in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 12 marzo 1964, rep. n. 124359, registro soc. n. 1716/64;

23) società cooperativa edilizia Aretusea, in Roma, costituita per rogito Paliani in data 11 marzo 1954, rep. n. 2568, registro soc. n. 1047;

24) società cooperativa edilizia Stella Alpina, in Roma, costituita per rogito Luna in data 8 febbraio 1964, rep. n. 39212, reg. soc. n. 1461/64;

25) società cooperativa edilizia Altair, in Roma, costituita per rogito Dobici in data 8 maggio 1964, rep. n. 379211/8872, reg. soc. n. 2624/64;

26) società cooperativa edilizia Adar, in Roma, costituita per rogito Bellini in data 16 marzo 1966, rep. n. 55610/16029, reg. soc. n. 904/66;

27) società cooperativa edilizia Cippiesserai, in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 21 settembre 1964, rep. n. 32101, reg. soc. n. 3766/62;

28) società cooperativa edilizia Bodoni 77, in Roma, costituita per rogito Bellini in data 28 maggio 1965, rep. n. 52352/15564, reg soc. n. 1394/65;

29) società cooperativa edilizia Aurora Junior, già Aurora, in Roma, costituita per rogito Fea in data 31 luglio 1963, repertorio n. 124283, reg. soc. n. 2317/63;

30) società cooperativa edilizia Caravan, in Roma, costituita per rogito Trojano in data 17 maggio 1963, rep. n. 7598, registro soc. n. 1613/63;

31) società cooperativa edilizia Alkes, in Roma, costituita per rogito Capo in data 6 settembre 1957, rep. n. 94640, registro soc. n. 1940/57;

32) società cooperativa edilizia Antares, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 13 febbraio 1954, rep. n. 18952, reg. soc. n. 691;

33) società cooperativa edilizia Virginia Romana, in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 27 dicembre 1963, repertorio n. 29936, reg. soc. n. 663/64;

34) società cooperativa edilizia Casa del progresso, in Roma, costituita per rogito Fuà in data 21 maggio 1954, rep. n. 20950, reg. soc. n. 1650/54;

35) società cooperativa edilizia Adaleda, in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 1° giugno 1951, rep. n. 13853, registro soc. n. 1323;

36) società cooperativa edilizia Alseva, in Roma, costituita per rogito Gianfelice in data 24 gennaio 1964, rep. n. 120206, registro soc. n. 424/64;

37) società cooperativa edilizia Eucalyptus, in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 15 gennaio 1964, rep. n. 77931, reg. soc. n. 1610/64;

38) società cooperativa edilizia Aloisia, in Roma, costituita per rogito Bruno in data 20 luglio 1960, rep. n. 2471, registro soc. n. 1343/60;

39) società cooperativa edilizia Lucia Marina, in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 18 marzo 1969, rep. n. 76014, reg. soc. n. 1180/69;

40) società cooperativa edilizia Aria e Verde, in Roma, costituita per rogito Muzzi in data 25 giugno 1954, rep. n. 20840, reg. soc. n. 2233;

41) società cooperativa edilizia Abbacena, già S. Margherita, in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 13 novembre 1965, rep. n. 172231, reg. soc. n. 2476/65;

42) società cooperativa edilizia Alessandria Decima, in Roma, costituita per rogito Polidori in data 22 ottobre 1965, repertorio n. 84362, reg. soc. n. 2323/65;

43) società cooperativa edilizia Alga Marina 1963, in Roma, costituita per rogito Marini in data 8 febbraio 1963, repertorio n. 4140, reg. soc. n. 764;

44) società cooperativa edilizia Almaguiro, in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 17 giugno 1963, rep. n. 105853, reg. soc. n. 1797/63;

45) società cooperativa edilizia Audace, in Roma, costituita per rogito Capo in data 11 dicembre 1954, rep. n. 82045, registro soc. n. 365;

46) società cooperativa edilizia Airone Novello, in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 11 maggio 1954, repertorio n. 17726, reg. soc. n. 2075;

47) società cooperativa edilizia Altius, in Roma, costituita per rogito Fallace in data 20 dicembre 1963, rep. n. 113466, registro soc. n. 272/64;

48) società cooperativa edilizia Attica, in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 20 giugno 1955, rep. n. 3504, registro soc. n. 1772;

49) società cooperativa edilizia Aureliana VI, in Roma, costituita per rogito Carusi in data 12 maggio 1964, rep. n. 24163, reg. soc. n. 2419/64;

50) società cooperativa edilizia Belvedere Somalia, in Roma, costituita per rogito Faticanti in data 15 luglio 1952, repertorio n. 47753, reg. soc. n. 1897/52;

51) società cooperativa edile Avvocati e Procuratori Roma, in Roma, costituita per rogito Saturnini in data 30 aprile 1956, rep. n. 6220, reg. soc. n. 1074;

52) società cooperativa edilizia Nostra Casa, in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 8 dicembre 1961, rep. n. 59671, reg. soc. n. 51/61;

53) società cooperativa agricola Associazione cattolica lavoratori italiani ACLI, in Gerano (Roma), costituita per rogito Lanciotti in data 25 agosto 1948, rep. n. 21267, reg. soc. n. 1792;

54) società cooperativa agricola Vignola, in Caprarola (Viterbo), costituita per rogito Lazzari in data 17 settembre 1944, rep. n. 6362, reg. soc. n. 645.

(2084)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 139-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Tuscania preziosi di Bianconi F.sco, in Cesa (Arezzo), via Cassia Nord, 1, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 139-AR » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(2719)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca operaia cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata.

Si da notizia che — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — in data 20 febbraio 1977 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Banca operaia cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescopagano (Potenza), disposta con decreto del Ministro per il tesoro il 27 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 6 settembre 1975, e prorogata con decreto 25 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 10 settembre 1976.

(3125)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Assunzione senza concorso di dieci appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo della carriera esecutiva per lavoro di stenodattilografia.

Si porta a conoscenza degli interessati che l'Istituto centrale di statistica deve provvedere, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, all'assunzione obbligatoria nel ruolo della carriera esecutiva per lavoro di stenodattilografia, di dieci persone appartenenti alle categorie riservatarie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra e profughi, degli invalidi per servizio nonchè degli invalidi del lavoro.

L'aspirante dovrà preliminarmente dimostrare di possedere la preparazione necessaria per lo svolgimento del lavoro di stenodattilografia. L'amministrazione si riserva di accertare la capacità di svolgere il tipo di lavoro suddetto sottoponendo l'aspirante ad una prova pratica integrata da colloquio.

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte dell'aspirante dei seguenti requisiti:

età non inferiore agli anni 18 nè superiore ai 55 anni compiuti, all'atto dell'assunzione;

diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media o altro titolo equipollente);

cittadinanza italiana;

iscrizione nelle liste elettorali;

buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione;

idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, anche in relazione alle esigenze connesse all'espletamento del lavoro di stenodattilografia, che può essere accertata d'ufficio mediante visita medica di controllo. Per quanto riguarda il grado di idoneità fisica degli invalidi ed il relativo accertamento, saranno altresì osservate le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482;

iscrizione nell'elenco dei disoccupati istituito presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le persone assunte potranno essere trasferite in qualunque momento, presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto.

Gli appartenenti alle categorie riservatarie sopra esposte che aspirino ad essere assunti nel ruolo di cui sopra, dovranno direttamente far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - Roma, domanda di assunzione in carta da bollo da L. 1.500 nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se analoga domanda avessero eventualmente in precedenza inviato o presentato all'Istituto sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistenza o di tutela.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Delle domande presentate a mano all'ufficio protocollo dell'Istituto sarà rilasciata ricevuta.

Nelle domande di assunzione, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato al presente avviso, l'aspirante dovrà precisare che chiede l'assunzione per il lavoro di stenodattilografia; inoltre dovrà dichiarare sotto la personale responsabilità, oltre il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e domicilio:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) le eventuali condanne penali riportate;

4) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il titolo di studio posseduto;

6) a quale delle categorie riservatarie sopra indicate: invalido di guerra, invalido civile di guerra, ecc., egli appartenga;

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

8) che è disposto ad accettare, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il documento attestante l'appartenenza dell'aspirante alla categoria riservataria;

b) ogni documento ritenuto utile a dimostrare il possesso della preparazione necessaria per il lavoro di stenodattilografia (diplomi di dattilografia o stenodattilografia, certificazioni di servizio prestato relative al lavoro di stenodattilografia, ecc.).

Roma, addì 31 gennaio 1977

Il presidente: G. DE MEO

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo da L. 1.500)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato il . . . . a . . . . . . (provincia . . . . .) residente a . . . . via . . . ., con riferimento all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . . ., chiede di essere assunto in servizio presso codesto Istituto, nel ruolo della carriera esecutiva per il lavoro di stenodattilografia, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto (1) . . . .

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

4) di essere per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

5) di essere in possesso del titolo di studio: . . . . conseguito presso la scuola . . . . nell'anno scolastico . . . . .;

6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

7) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la destinazione in servizio anche presso gli uffici periferici dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede inoltre, che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda gli venga inviata al seguente indirizzo: . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

Allega alla domanda i seguenti documenti: . . . .

Data, ...

Firma autenticata (4)
. . . .

---

(1) Indichi la categoria di appartenenza: invalido di guerra - invalido civile di guerra - profugo - invalido per servizio - invalido del lavoro.

(2) In caso di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(3) In caso contrario indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(3045)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a quindici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 210, concernente modificazioni alle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo, approvato con regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1976, concernente le materie che formano oggetto delle due prove scritte degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo — ruolo normale — nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo a nomina diretta e del ruolo speciale della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale in data 29 gennaio 1977, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione a concorso ai corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quindici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno nei giorni 12 *e* 13 *maggio* 1977 *presso l'Accademia navale.*

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia aziendale; economia e commercio; giurisprudenza; scienze coloniali; scienze economiche; scienze economiche-bancarie; scienze delle preparazioni alimentari; scienze statistiche e attuariali; scienze statistiche ed economiche; scienze economiche marittime; scienze politiche.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno dal età e non aver oltrepassato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottopiche decimali internazionali alla distanza di metri 5, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10

visus monoculare = 4/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore a 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente a 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi né visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 3, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa (ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267) costituita da almeno sette figli viventi.

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare (ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purché il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto il candidato, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonché la data e l'istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere facoltative nelle quali desidera sostenere il colloquio;

h) il recapito dell'interessato e, se diverso, quello della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta legale sulla quale il candidato, deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5. L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CM).

Membri:

due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CM) ed un ufficiale superiore (CM); un ufficiale superiore dello stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia di programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione né consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti iscritti nella raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere l'elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito, devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra citate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino all'età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CM), i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CM) nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dieci mesi.

Art. 13.

Copia della presente notificazione con il programma di esame annesso potrà essere richiesta al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1977
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 162

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DI VASCELLO (CM) NEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO - RUOLO NORMALE.

Numero d'ordine	Materie di esame	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte (1)		
1	Diritto amministrativo	ore otto	3
2	Economia politica	ore otto	3
	Colloquio (2)		
3	Istituzioni di diritto privato . .	minuti 15	3
4	Diritto costituzionale, diritto amministrativo e contabilità di Stato	minuti 20	3
5	Diritto internazionale con particolare riferimento al diritto internazionale marittimo	minuti 10	2
6	Nozioni di diritto e procedura penale	minuti 10	1
7	Economia politica	minuti 15	3
8	Lingua estera facoltativa (3) . .	minuti 15	—

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) I candidati possono chiedere di sostenere il colloquio su una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco. Il candidato deve leggere i testi della lingua o delle lingue prescelte correntemente e con buona pronunzia, deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano. Al candidato che superi la prova di una lingua estera si aggiunge al punto medio degli esami espresso in ventesimi, un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, sia 10, 14, 18 o più di 18.

Per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote.

Modello di domanda (in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . . appartenente al distretto militare o capitaneria di porto di . . residente a (1) . . (provincia di . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a quindici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato militare marittimo - Ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 26 marzo 1977.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano; di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2); di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3); di non aver riportato condanne penali, nè di avere procedimenti penali in corso (4); di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università o istituto superiore . . nell'anno accademico . con la votazione di . ., di trovarmi nella seguente posizione militare . . (5).

Dichiaro altresì di voler sostenere i colloqui facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . . .

Allego una fotografia su carta legale con firma autenticata.

Data, ...

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . .

(1) Luogo di residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'arma ed il corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i *motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile»* o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(3176)

Graduatoria degli idonei del concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze nucleo Aeronautica - anno accademico 1976-77.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1976, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di ottantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976, registro n. 15 Difesa, foglio n. 109;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1976, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto (in corso di registrazione presso la Corte dei conti);

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1976, con il quale il prof. De Florio Francesco è stato sostituito dalla professoressa Sideri Lucia nell'incarico di membro della predetta commissione (in corso di registrazione presso la Corte dei conti);

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1976, con il quale il dott. Pitti Giuseppe è stato sostituito dal dott. Peluso Fulvio nell'incarico di segretario della commissione sopra citata (in corso di registrazione presso la Corte dei conti);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati ed i titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al 1° anno dei corsi della Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Scalici Giuseppe . . . . punti 29,10
2. Maggi Roberto . . . . » 26,90
3. Fumero Daniele . . . . » 26,50
4. Ciniglio Giuseppe . . . . » 26,05
5. Trabucco Dario . . . . » 25,85
6. Iannelli Michele, nato il 28 maggio 1957 . » 25
7. Proietti Massimo, nato il 7 luglio 1957 . » 25
8. Di Meo Antonio . . . . » 23,50
9. Iannotti Giuseppe . . . . » 23,25
10. Capriglione Francesco . . . . » 22,60
11. Frontino Ruggiero, nato il 9 maggio 1957 . » 22,50
12. Lovece Venanzio, nato il 28 gennaio 1958 . » 22,50
13. Orlando Antonio, nato il 13 giugno 1957 . . » 22
14. Calzavara Ezio, nato il 27 giugno 1958 . . » 22
15. Sorino Nicola . . . . » 21,80
16. Lunello Giustino, nato il 30 gennaio 1955 . » 21,75
17. Bosco Rosario, nato il 7 ottobre 1957 . . » 21,75
18. Prono Claudio . . . . » 21,50
19. Befi Antonio . . . . » 21,10
20. De Ruberto Fausto . . . . » 21
21. Waiglein Massimiliano . . . . . . » 19,50
22. De Benedittis Luigi . . . . » 18,60
23. Verdirosi Elio . . . . » 18,50
24. Di Palma Giuseppe . . . . » 18

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1977
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 82

(2610)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « addetto ai lavori agricoli e giardiniere - giardiniere e ortolano » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 42 del 16 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1976, registro n. 32 Difesa, foglio n. 139, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « addetto ai lavori agricoli e giardiniere - giardiniere e ortolano » qualificato.

(2244)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « armaiolo - armaiolo in genere » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 41 del 9 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 313, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « armaiolo - armaiolo in genere » qualificato.

(2243)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « coloritore - pittore » specializzato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 42 del 16 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 344, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « coloritore - pittore » specializzato.

(2241)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattordici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « famiglio » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 43 del 23 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1976, registro n. 39 Difesa, foglio n. 319, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattordici posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « famiglio » qualificato.

(2245)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cuoco » specializzato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 42 del 16 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1976, registro n. 32 Difesa, foglio n. 138, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cuoco » specializzato.

(2246)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie - con certificato di 1° o 2° grado generale » specializzato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 41 del 9 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1976, registro n. 27 Difesa, foglio n. 378, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie - con certificato di 1° o 2° grado generale » specializzato.

(2242)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a centododici posti di ragioniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1977, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 174, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato le prove del concorso, per esami, a centododici posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'amministrazione penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 3 febbraio 1975.

(3047)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione finale della commissione giudicatrice e dei risultati del concorso, per titoli ed esame, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di decorazione nell'Accademia di belle arti di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 9-10 del 26 febbraio-4 marzo 1976 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stata pubblicata la relazione finale della commissione giudicatrice ed i risultati del concorso, per titoli ed esame, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di decorazione nell'Accademia di belle arti di Roma, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1973.

(3048)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di La Spezia

L'ASSESSORE ALLA SANITA' - IGIENE E AMBIENTE

Visto il decreto dell'assessore regionale all'igiene, sanità sicurezza sociale n. 8/10662 in data 10 marzo 1975, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio tra i comuni di Varese Ligure (capo consorzio) e Maissana, vacante al 30 novembre 1974, in provincia di La Spezia;

Visto il provvedimento del presidente della giunta regionale n. 3032 del 28 novembre 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il provvedimento di questo assessorato n. 45/49530 in data 5 novembre 1975, con cui è stata motivatamente disposta l'esclusione dal concorso di due candidati;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;
Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 in data 30 luglio 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Gabarello Alberto .	punti	62,229	su 120
2. Nannetti Giorgio	»	59,000	»
3. Garnero Aldo .	»	58,050	»
4. Gabrielli Pietro	»	56,500	»
5. Polleschi Mario	»	55,618	»
6. Marchiò Massimo .	»	53,500	»
7. Fabri Giorgio .	»	53,000	»
8. Ferrario Claudio	»	53,000	»
9. Predieri Vilder	»	52,130	»
10. Tezzo Giuliano	»	52,000	»
11. Fanini Giambattista	»	52,000	»
12. Viglizzo Giuseppe .	»	51,000	»
13. Pierretti Piero	»	50,630	»
14. Caldiani Carlo	»	48,000	»
15. Trucco Aldo	»	48,000	»
16. Cappa Giovanni	»	47,000	»
17. Consoli Costantino	»	46,000	»
18. Paris Enio	»	43,000	»
19. Brisighella Giuseppe	»	42,500	»
20. Buzzi Francesco	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale di La Spezia, della prefettura di La Spezia e dei comuni consortili interessati.

Genova, addì 25 gennaio 1977

L'assessore: Dosio

L'ASSESSORE ALLA SANITA' - IGIENE E AMBIENTE

Visto il proprio provvedimento n. 2601 in data 25 gennaio 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso pubblico a posto di veterinario condotto del consorzio tra i comuni di Varese Ligure e Maissana, bandito con decreto di questo assessorato n. 8/10662 in data 10 marzo 1975;
Ritenuto di dover dichiarare il concorrente, classificatosi al primo posto nella graduatoria di che trattasi, vincitore della condotta veterinaria del consorzio citato;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;
Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 in data 30 luglio 1975;

Decreta:

Il dott. Gabarello Alberto, primo classificato nella graduatoria degli idonei nel concorso in premesse indicato, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio tra i comuni di Varese Ligure e Maissana (La Spezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale di La Spezia, della prefettura di La Spezia e dei comuni consortili interessati.

Genova, addì 25 gennaio 1977

L'assessore: Dosio

(2817)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di psichiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di psichiatria.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta.

(3066)

OSPEDALE DEI BAMBINI « UMBERTO I » DI BRESCIA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia pediatrica.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme contenute nella legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(3067)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
due posti di assistente pneumologo;
due posti di assistente cardiologo.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Putignano (Bari).

(3073)

OSPEDALE CIVILE « E. MUSCATELLO » DI AUGUSTA

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Augusta (Siracusa).

(3072)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO DI MALCESINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Malcesine (Verona).

(3075)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia medica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(3070)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. GALLO » DI OSIMO

Concorso ad un posto di aiuto di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(3069)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione di geriatria;

un posto di aiuto della sezione lungodegenti;

un posto di aiuto del servizio di analisi;

un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro).

(3074)

OSPEDALE « A. ANGELUCCI » DI SUBIACO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Subiaco (Roma).

(3071)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Revoca del concorso ad un posto di assistente della divisione urologica

Il concorso ad un posto di assistente della divisione urologica, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 26 gennaio 1977, è revocato.

(306[illegible])

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770830)